

***Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato***

DIRETTIVA 16 GENNAIO 2001
DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DEL FONDO
SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI
ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che all'articolo 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto l'articolo 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che ha demandato al decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 la determinazione della tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle piccole e medie imprese n. 96/C 213/04;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
le seguenti direttive:

Art. 1.
Oggetto

1. Con il presente decreto sono emanate le direttive di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di seguito denominato "fondo".

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Al fine di promuovere le attività di innovazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca industriale le disponibilità del fondo sono destinate al sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo. I programmi possono comprendere anche attività connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale. Al coordinamento con le competenze in materia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

2. Per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo s'intendono, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, quelle rivolte rispettivamente:

a) all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti

3. I programmi di cui al comma 1 possono prevedere anche attività relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla

ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all'acquisizione o alla delocalizzazione di centri già esistenti. I costi relativi alle precitate attività sono ammissibili ove sussista un collegamento funzionale con il programma cui ineriscono.

Art. 3.
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente decreto, purché possiedano una stabile organizzazione in Italia, i seguenti soggetti:

- a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
- e) altri soggetti individuati dai bandi di cui all'articolo 11.

2. Possono beneficiare degli interventi i consorzi e le società consortili costituiti dai soggetti di cui al comma 1 e altri soggetti pubblici o privati a condizione che la partecipazione delle imprese sia superiore al 50 per cento dell'ammontare del fondo consortile ovvero del capitale sociale. Il valore della predetta partecipazione è fissato al 30 per cento per i consorzi e le società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare i programmi anche congiuntamente con università, enti di ricerca, ENEA ed ASI purché le attività dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 abbiano un costo superiore al 50 per cento di quello complessivo del programma. ovvero al 30 per cento ove il programma preveda il completo svolgimento delle attività nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Non sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni del fondo i soggetti sottoposti alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché i soggetti che risultino morosi in relazione a precedenti operazioni effettuate a carico del fondo.

Art. 4.
Tipologia e misura delle agevolazioni

1. Per le attività di cui all'articolo 2 il fondo eroga agevolazioni secondo le seguenti forme e misure:

a) per i programmi che prevedono lo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo, un finanziamento agevolato pari al 60 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento del 25 per cento in equivalente sovvenzione lordo (di seguito denominato ESL);

b) per i programmi di sviluppo precompetitivo comprendenti anche attività di ricerca industriale, qualora i costi relativi a tale ultima attività siano per lo meno pari al 10 per cento dei costi ammissibili, un finanziamento agevolato pari al 60 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento dell'ESL corrispondente alla media ponderata delle intensità di aiuto concedibili per le attività di ricerca industriale, pari al 50 per cento ESL, e di sviluppo precompetitivo di cui alla lettera a).

2. Qualora l'intervento sotto forma di finanziamento di cui al comma 1 superi i limiti ESL indicati nel comma medesimo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riduce la percentuale di intervento concessa sotto tale forma.

3. La durata massima del finanziamento è pari a 10 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 3. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento di quello indicato e aggiornato, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, con il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 vigente alla predetta data di emanazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 3.

4. Gli interessi di preammortamento, calcolati dalla data di erogazione di cui all'articolo 9, comma 1, saranno corrisposti annualmente a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 3. Il rimborso del finanziamento avverrà in rate annuali costanti posticipate, la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento di cui al comma 3.

5. In aggiunta alle agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse maggiorazioni, nella forma del contributo alla spesa, nelle sotto elencate percentuali dei costi ammissibili:

a) 10 per cento per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese;

b) 10 per cento per i programmi che sono effettuati in una delle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;

c) 5 per cento per i programmi svolti nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;

d) 10 per cento per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico elaborato nell'ambito del programma-quadro comunitario di ricerca-sviluppo in corso di applicazione alla data di presentazione della domanda a condizione che le attività di ricerca e sviluppo svolte siano suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano

carattere multidisciplinare. La maggiorazione è concedibile esclusivamente per i programmi che comprendono una quota rilevante di attività di ricerca ovvero comportano rilevanti difficoltà di realizzazione in relazione agli obiettivi perseguiti ed alle tecnologie da sviluppare. La precitata percentuale del 10 per cento è elevabile al 15 per cento per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese qualora alla copertura finanziaria del programma concorrano sotto qualsiasi forma, ivi compresa la partecipazione al capitale sociale, banche o altri intermediari finanziari;

e) 10 per cento per i programmi che prevedono almeno una delle condizioni seguenti:

1) lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30 per cento dei costi ammissibili da parte di almeno due partner di altri Stati membri dell'Unione europea, purché fra il soggetto richiedente e i citati partner non sussistano i rapporti di cui all'articolo 2359 del codice civile;

2) lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30 per cento dei costi ammissibili da parte di enti pubblici di ricerca e università.

6. Il cumulo degli interventi aggiuntivi sotto forma di contributo alla spesa di cui al comma 5 non può in nessun caso eccedere il 25 per cento ESL del costo ammissibile del programma.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente le percentuali di intervento di cui al presente articolo in funzione delle determinazioni della Commissione europea.

8. La determinazione delle agevolazioni espresse in ESL è effettuata, nel decreto di cui all'articolo 8, comma 3, con calcolo basato sull'anno solare, attualizzando i valori degli investimenti e delle erogazioni alla data di avvio del programma ovvero, per i programmi ancora da avviare, alla data di emanazione del predetto decreto, applicando il tasso di attualizzazione vigente alla medesima data. A tal fine il contributo alla spesa è calcolato sulla base del piano delle erogazioni di cui all'articolo 8, comma 4 ed il valore attualizzato del finanziamento agevolato è determinato come somma delle differenze attualizzate tra le rate al tasso di riferimento di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 e quelle al tasso agevolato di cui al precedente comma 3.

9. L'ammontare delle agevolazioni di cui al comma 8 è rideterminato, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al momento dell'erogazione a saldo di cui all'articolo 9, comma 5, ai fini della verifica del rispetto dei limiti massimi indicati ai precedenti commi 1 e 6, sulla base delle spese effettivamente sostenute per anno solare. Le agevolazioni concesse con il decreto di cui all'articolo 8, comma 3, non possono essere aumentate. Nel caso in cui l'intensità complessiva delle agevolazioni, a seguito della suddetta rideterminazione, ecceda il limite massimo indicato al comma 1, viene ridotta l'agevolazione concessa sotto forma di contributo alla spesa.

10. I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo. In caso di esaurimento delle risorse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 5.

Durata dei programmi e spese ammissibili

1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4 anni dalla presentazione della domanda, salvo casi particolari per i quali, in relazione alla particolare complessità e difficoltà tecnica, su richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, per una sola volta, un incremento temporale non superiore a 12 mesi.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono concesse agevolazioni per i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda e riguardanti:

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito all'attività del programma;

b) gli strumenti, le attrezzature di nuovo acquisto, le opere murarie necessarie, utilizzati per l'attività oggetto del programma, detratto l'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi;

c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

d) le spese generali imputabili all'attività del programma, da determinare anche forfetariamente in misura non superiore al 60 per cento del valore della voce di costo di cui alla lettera a);

e) il costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento del programma.

3. I costi già sostenuti, non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, sono ammissibili purché riferiti a studi di fattibilità, limitatamente alle voci di cui al comma 2, lettere a), c) e d), e nel limite massimo del 10 per cento del totale dei costi ammissibili.

4. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 3, sono ammissibili i costi riguardanti:

a) la progettazione e gli studi di fattibilità nel limite massimo del 5 per cento delle spese complessivamente ammissibili;

b) l'acquisizione delle aree e dei fabbricati da utilizzare esclusivamente per l'attività di sviluppo purché nei 10 anni precedenti la domanda di agevolazione non siano stati oggetto di agevolazioni pubbliche;

c) la realizzazione di opere edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per l'attività di sviluppo;

d) gli strumenti, le attrezzature, gli impianti speciali di nuovo acquisto, utilizzati esclusivamente per l'attività ad eccezione degli autoveicoli.

5. I costi relativi alle attività di cui al comma 4 già sostenuti, non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, sono ammissibili purché riferiti alla progettazione e agli studi di fattibilità.

6. La concessione delle agevolazioni relative ai centri di ricerca è condizionata alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature alle attività di cui all'articolo 2, comma 2. Qualora i beni realizzati siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni il cui importo è restituito con le modalità previste dall'articolo 10, comma 4.

7. I risultati e le conoscenze derivate dal programma appartengono al soggetto proponente che, per i due anni successivi alla fine del programma, deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione in merito all'impatto economico e occupazionale dei risultati del programma anche in relazione dell'eventuale cessione o industrializzazione dei medesimi. In caso di mancata comunicazione il soggetto è escluso, per gli anni successivi, dagli interventi di cui al presente decreto.

Art. 6.

Modalità di gestione

1. Gli interventi sono attuati secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 per la procedura valutativa.

2. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni sono affidati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ad una o più società o enti, anche in forma consortile, ovvero ad una o più associazioni temporanee di imprese, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, mediante gara ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

3. Con contratto, di durata non superiore a 5 anni, stipulato tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il soggetto o i soggetti prescelti, di seguito denominati "gestore", sono regolamentati i reciproci rapporti e le modalità di corresponsione del compenso spettante al gestore, i cui oneri sono posti a carico delle risorse del fondo.

4. Per l'esame della validità tecnologica dei progetti il gestore è autorizzato ad utilizzare esperti esterni, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sulla base di criteri e parametri fissati nel contratto di cui al comma 3.

Art. 7.

Presentazione della domanda

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con circolare da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, individua la data di presentazione delle domande, definisce il modello delle domande di concessione e di erogazione dei benefici, i relativi allegati, le

istruzioni per la redazione e valutazione del programma e dei relativi costi, nonché eventuali adempimenti semplificati per i programmi proposti dalle piccole e medie imprese di costo non superiore a 3 miliardi di lire.

2. La domanda di ammissione ai benefici del fondo, redatta secondo il modello di cui al comma 1, deve essere presentata al gestore non oltre 12 mesi e non prima di 6 mesi dall'inizio del programma.

Art. 8.

Istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni

1. L'istruttoria dei programmi è effettuata dal gestore secondo l'ordine cronologico e sulla base della documentazione prodotta dal soggetto richiedente entro 90 giorni dalla ricezione della domanda formalmente completa che deve altresì evidenziare il piano di investimento ripartito fra costi da sostenere entro 6 mesi dalla presentazione della domanda e costi da sostenere alla medesima data di ciascun anno successivo di svolgimento del programma.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli adempimenti istruttori, articolati in una valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente e del programma ed in una verifica della validità tecnologica del programma stesso, sono volti, tenuto conto delle dimensioni del soggetto proponente, ad accertare in particolare:

a) la validità economico-finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione del programma, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari;

b) la validità degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;

c) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali;

d) l'interesse industriale all'esecuzione del programma in relazione all'impatto economico dei risultati perseguiti;

e) per le sole grandi imprese, il carattere di addizionalità del programma rispetto alla ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell'impresa;

f) la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma tenuto conto anche delle pregresse attività del richiedente;

g) il sostanziale apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 60 giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificandone l'esito e previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e all'articolo 10, comma 3, del

decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, di seguito denominato “Comitato tecnico”, emana il decreto di concessione delle agevolazioni determinando l’entità, le modalità e le condizioni dell’intervento. Il Comitato tecnico, che si riunisce con cadenza almeno mensile, esprime il parere entro 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti istruttori. Decorso tale termine il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato procede comunque alla definizione del procedimento.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì specificati gli impegni dell’impresa anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, gli adempimenti a carico dell’impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, le condizioni ed il piano delle erogazioni, determinato sulla base del piano degli investimenti di cui al comma 1 predisposto dall’impresa, nonché la revoca o l’interruzione dei benefici e l’applicazione di penali in caso di inadempienza.

5. I soggetti beneficiari assumono, mediante sottoscrizione del decreto di concessione, gli obblighi derivanti dal decreto medesimo e dagli eventuali allegati tecnici e giuridici entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto stesso, pena la dichiarazione di decadenza dai benefici concessi.

6. In caso di non ammissibilità del programma alle agevolazioni del fondo in quanto concernente prevalentemente attività di ricerca industriale il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato trasferisce la domanda e la relativa documentazione al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo modalità definite ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e fatta comunque salva la data di presentazione della domanda.

Art. 9.

Erogazioni delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 4 sono erogate dal gestore, a partire dalle date e nei limiti previsti dal piano delle erogazioni di cui all’articolo 8, comma 4, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle imprese.

2. Le erogazioni avvengono in non più di 4 soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma individuati nel piano delle erogazioni di cui al comma 1. Ai fini dell’erogazione per stati di avanzamento l’impresa deve aver sostenuto costi non inferiori a quelli determinati nel suddetto piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione.

4. Limitatamente ai programmi proposti dalle piccole e medie imprese la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese già sostenute o previste per il primo ed

eventualmente per il secondo stato di avanzamento nel limite massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

5. L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate nel periodo di attuazione del programma, non può superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella immediatamente precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'articolo 10, comma 1.

6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, l'impresa trasmette al gestore, entro 3 mesi dalla data di fine programma, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alla spesa complessiva sostenuta.

7. L'erogazione a saldo è disposta entro 6 mesi dalla data di trasmissione, da parte dell'impresa, della documentazione di cui al comma 6.

8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferisce periodicamente al gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

Art. 10.

Accertamenti e revocche

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma con le modalità e i criteri di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 i cui oneri sono posti a carico del fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni sull'andamento dei programmi di innovazione anche per il tramite del gestore.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca dei benefici concessi in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;

b) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 5, comma 1, per la realizzazione del programma;

c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;

d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'articolo 9, comma 6;

e) mancata realizzazione del programma di sviluppo;

f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso.

4. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 3, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 11.

Riserva per programmi di particolare rilevanza

1. Una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo di ciascun anno può essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di cui all'articolo 2 di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali.

2. Con appositi bandi, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, emanati annualmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere del Comitato tecnico, sono individuati le tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i criteri di selezione dei programmi di cui al comma 1 nonché i termini per la presentazione dei progetti di massima.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico, sulla base dei criteri di selezione di cui al comma 2 e nei limiti delle disponibilità risultanti dalla quota di cui al comma 1, seleziona i progetti di massima ammissibili dandone comunicazione ai soggetti proponenti ammessi per la presentazione del programma definitivo.

4. L'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 4 avviene secondo le modalità e i termini fissati dagli articoli 5, 7, 8 e 9 del presente decreto.

Art. 12.

Funzioni del Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico oltre a svolgere le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e ad esprimere i pareri previsti dagli articoli 8 e 11 del presente decreto, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, effettua l'esame dei risultati dei programmi ammessi, sulla base di relazioni

annuali in merito all'andamento dei programmi finanziati e dei risultati delle verifiche e degli accertamenti effettuati.

Art. 13.

Garanzie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, per gli interventi di finanziamento previsti dal presente decreto non sono richieste particolari forme di garanzie. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 14.

Monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei programmi di sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria ed occupazionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita un'anagrafe relativa ai programmi di sviluppo precompetitivo.

3. Le imprese devono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Per i programmi presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano le previgenti disposizioni salvo che le imprese, entro i 30 giorni successivi alla precitata data, non riformulino la domanda secondo i criteri e le modalità del presente decreto, fatto salvo l'ordine cronologico di esame acquisito dalla precedente domanda.

2. Con il contratto di cui all'articolo 6, comma 3, potranno essere trasferite al gestore le attività residue inerenti ai programmi di innovazione tecnologica per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato già deliberato l'intervento del fondo e per i quali non sia ancora avvenuta la restituzione delle rate di finanziamento concesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

IL MINISTRO
Firmato Letta